



Consiglio Regionale del Piemonte



A00021059/A0300C-01 22/05/18 CR


**CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE**

CL. 02-18-02/1398/2018/X

 Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**ORDINE DEL GIORNO N. 1394**  
 ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
 dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

**Oggetto: Decreto in materia di disposizioni anticipate di trattamento (DAT).**

**Il Consiglio regionale del Piemonte,**

premessso che

- la legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", in vigore dal 1° gennaio 2018, è intervenuta nell'ordinamento giuridico italiano per tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge, "nessun trattamento sanitario può essere iniziato e perseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata". Con tale provvedimento normativo è stato, quindi, sancito il diritto costituzionale a sospendere le cure e a farlo anche attraverso un testamento biologico;
- l'articolo 4 della succitata legge ha stabilito che "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e ai singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie";

- tale previsione ha precisato, inoltre, che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata, consegnate personalmente dal disponente, presso l'ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza, che provvede all'annotazione in un apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti all'uopo previsti;
- il comma 7 del predetto articolo 4 ha stabilito che: "*Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al SSN possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati (...)*";
- il Parlamento italiano, successivamente al varo della predetta legge n. 219/2017, nella Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), al comma 418, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle DAT. In particolare, al successivo comma 419, è stato altresì disposto che **entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge**, con decreto del Ministro della Salute, "*sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma 418*";

**considerato che**

- il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, con la Circolare n. 1/2018 è intervenuto a fornire chiarimenti in merito ad alcuni dubbi interpretativi espressi da taluni operatori, concernenti gli aspetti di stretta competenza degli ufficiali del Governo presso i Comuni (ufficiali di stato civile). Inoltre, con riguardo, alle indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie, ha segnalato che "*le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del Ministero della Salute previsto dall'art. 1 comma 419 della Legge n. 205/2017 (Bilancio 2018), il cui iter stabilisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, ed il preliminare parere del Garante per la protezione dei dati personali*";

**preso atto che**

- con apposito Decreto direttoriale del 22 marzo 2018, il Ministero della Salute ha istituito un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del predetto Ministero, delle Regioni, nonché dal Garante per la protezione dei dati personali, al fine di definire, non solo i

contenuti informativi della Banca dati, ma anche le modalità di registrazione e di fruibilità delle DAT, unitamente alle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali;

- sulla base di tali lavori, il Ministero della Salute, a seguito d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà ad emanare il decreto disciplinante le modalità di registrazione delle DAT nella banca dati nazionale;

**constatato che**

- nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministero della Salute previsto dal comma 419 della Legge di Bilancio 2018, in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitari, i Comuni devono provvedere alla conservazione delle dichiarazioni nel rispetto dei principi di riservatezza dei dati personali e le Regioni sono tenute ad attendere l'emanazione del predetto decreto;
- attualmente, dunque, in assenza del suddetto decreto, alla consegna delle DAT non può conseguire alcuna comunicazione ad altri enti, come invece è già prevista, ad esempio, per la donazione degli organi.

**Tutto ciò premesso e considerato,**

**IMPEGNA**

**la Giunta regionale del Piemonte**

**ad attivarsi** con sollecitudine presso il Governo e, in particolare, presso il competente Ministero della Salute, affinché venga emanato, nel rispetto del termine di 180 giorni con decorrenza dall'entrata in vigore della Legge n. 219/2017 - e comunque nel più breve tempo possibile - il decreto previsto al comma 419 della legge n. 205/2017, al fine di stabilire le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati nazionale.

*Torino, 10 maggio 2018*

**FIRMATO IN ORIGINALE**

*(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)*